



## XI LEGISLATURA

### V COMMISSIONE PERMANENTE

*(Affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività ricreative e sportive, corregionali all'estero)*

#### **RISOLUZIONE n. 1**

Sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio – n. COM(2014)180 definitivo

*Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea*

Approvata nella seduta del 14 maggio 2014

Oggetto: Risoluzione sulla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio – n. COM(2014)180 definitivo  
*Osservazioni ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 234/2012 e del Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea.*

\*\*\*

## **RISOLUZIONE**

### **La V Commissione del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia**

#### **VISTI**

- l'articolo 170 del Regolamento consiliare
- l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17
- gli articoli 25 e 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234
- l'articolo 117, quinto comma della Costituzione
- il Protocollo n. 2 allegato al trattato sull'Unione europea e sul funzionamento dell'Unione europea che, in applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, disciplina il meccanismo di "Allarme rapido - early warning"
- la lettera del Coordinamento del Gruppo di lavoro sussidiarietà istituito dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee (CALRE) con cui si segnala l'opportunità di procedere all'esame di sussidiarietà sulla proposta di regolamento in oggetto
- la lettera del presidente del Consiglio regionale in cui si indica, nelle more dell'adeguamento del regolamento consiliare alla legge 234/2012, la procedura relativa alla partecipazione del Consiglio alla fase ascendente

#### **ESAMINATI**

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

il parere della II Commissione, competente in materia di agricoltura e tutela dei consumatori, reso nella seduta del 12 maggio 2014 ed il parere della III Commissione, competente in materia di salute e alimentazione, reso nella seduta del 14 maggio 2014

#### **CONSIDERATO** che:

- La proposta di regolamento ha ad oggetto una materia che incide sulla competenza legislativa primaria della Regione Friuli Venezia Giulia. Il settore del mercato dei prodotti biologici è particolarmente importante per la Regione FVG, in quanto sul territorio sono presenti circa 350 aziende di produzione con metodo biologico, che rappresentano circa il 2% del totale delle aziende. Concentrate prevalentemente nell'area collinare e dell'alta pianura friulana, tali aziende producono su

circa 3.000 ettari e le colture prevalenti sono le cerealicole (35%), le foraggere zootecniche (21%), le viticole (11%) e le frutticole (11%) (dati forniti dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA).

- La proposta di regolamento intende migliorare la normativa relativa alla produzione biologica, allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione, garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori, consentendo al mercato interno di funzionare in modo più efficiente, e mantenere o migliorare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici.
- La proposta si basa sull'art. 42, comma 1 del TFUE (applicazione delle regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli); art. 43, paragrafo 2 del TFUE, ai sensi del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.
- La Commissione europea giustifica il rispetto del principio di sussidiarietà in termini di necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione, in quanto gli obiettivi della proposta di regolamento, che consistono in particolare nel garantire una concorrenza leale e un buon funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell'Unione europea, non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri ma possono, a motivo della necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, essere realizzati meglio a livello dell'Unione. La Commissione rileva e sottolinea altresì come la proposta in esame intervenga su una materia già disciplinata da un precedente regolamento dell'Unione, del quale si propone l'abrogazione. In termini di rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione afferma che la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi che essa si è prefissata.
- dalla valutazione d'impatto risulta che l'opzione prescelta, basata sui principi, dovrebbe poter conseguire i seguenti obiettivi:
  - Prospettive di mercato positive, grazie a una maggiore fiducia dei consumatori che dovrebbe sostenere i prezzi dei prodotti biologici (assorbendone l'iniziale aumento) e attirare nuovo interesse verso tali prodotti;
  - Soppressione delle eccezioni e conseguente, ulteriore sviluppo dei mezzi di produzione biologica, in particolare le sementi;
  - Chiarimento e semplificazione delle norme di produzione, che dovrebbe rendere il settore più attraente;
  - Maggiore equità in termini di concorrenza, grazie alla maggiore armonizzazione, al chiarimento e alla semplificazione delle norme e all'abbandono dell'equivalenza a favore della conformità con riguardo al riconoscimento degli organismi di controllo dei paesi terzi;
  - Rafforzamento della fiducia dei consumatori attraverso la creazione di un migliore sistema di controllo e di norme di produzione armonizzate, che tengano conto dell'evolversi delle preoccupazioni della società (sistema di gestione ambientale per trasformatori e commercianti, benessere degli animali);
  - Adozione di un approccio basato sui rischi, che dovrebbe migliorare l'efficacia e l'efficienza dei controlli e, unito a un regime di importazione più affidabile, contribuire alla prevenzione delle frodi;
  - Accentuazione degli effetti ambientali positivi connessi alla produzione biologica e miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, grazie all'eliminazione delle eccezioni.

### **A) Formula le seguenti osservazioni:**

a) la proposta di regolamento rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità in quanto gli obiettivi che consistono, in particolare, nel garantire una concorrenza leale e un buon funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell'Unione europea, non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri, ma possono essere meglio realizzati a livello dell'Unione. Riguardo al principio di proporzionalità la proposta di regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi che essa si è prefissata conseguiti realizzati.

b) Riguardo al merito:

- Si ritiene necessario che siano valorizzate e preservate le caratteristiche del territorio italiano e che il conseguimento della omogeneizzazione della normativa a livello europeo non vada a discapito delle peculiarità delle produzioni biologiche della Regione.

- Si ritiene eccessivo il ricorso agli atti delegati che indeboliscono l'impianto e per alcuni passaggi lo rendono incompleto ed inadeguato. Tali atti dovranno essere oggetto di puntuale verifica da parte degli Stati membri. Il vero rischio del ricorso agli atti delegati è quello di un risultato deviante rispetto agli indirizzi politici.

- Si ritiene opportuno includere la ristorazione collettiva nel presente regolamento. Lo stesso, infatti, al 12° considerando, rimanda alle misure adottate dagli Stati membri e ai regimi privati applicati in questo settore in quanto adeguati per garantire il funzionamento del mercato unico.

- Si esprime perplessità sulla previsione per cui, dopo un adeguato periodo di conversione, tutte le aziende agricole miste dell'Unione, che intendano passare alla produzione biologica, dovrebbero essere interamente gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Si tratta di una previsione di difficile attuazione e sarebbe importante, per come è conformata la nostra realtà regionale, poter convertire interamente soltanto alcuni settori o per lo meno si dovrebbero escludere dall'obbligo le situazioni con corpi aziendali adeguatamente separati sotto il profilo logistico, operativo e funzionale.

- Si ritiene opportuno che la limitazione del Kg di azoto per ettaro, volta ad evitare l'inquinamento delle risorse naturali come il suolo e le acque causato dai nutrienti, non sia riferita alle sole deiezioni animali ma venga estesa a tutti i fertilizzanti ammessi contenenti azoto (considerando 24° e Allegato II – Parte I – Art. 1.5.4).

- Si ritiene opportuno estendere il divieto di coltivazione idroponica a tutte le coltivazioni "fuori suolo".

- Si ritiene sia opportuno l'inserimento di liste positive di prodotti ammessi soprattutto per ciò che riguarda la trasformazione degli alimenti e dei mangimi, come previsto dal regolamento attualmente in vigore (Allegato II – Parte IV della proposta di Regolamento).

- Si ritiene eccessiva la previsione per cui la cessione di deiezioni biologiche possa avvenire solo nei confronti di altre aziende biologiche, in quanto in tal modo si rischia di gravare di un eccessivo onere le aziende stesse e per quanto riguarda l'approvvigionamento di letame, risorsa fondamentale per un'azienda biologica, andrebbe definita la provenienza come imposto dal MIPAAF con apposito decreto ministeriale (Allegato II – Parte I – Art. 1.5.5).

- Si ritiene necessario intervenire sulla definizione precisa dei criteri che regolano i controlli, in particolare, laddove la proposta di regolamento prevede un approccio basato sul rischio in materia di controlli ufficiali che viene rafforzato sopprimendo l'obbligo di verificare annualmente la conformità di tutti gli operatori, prevista dal regolamento (CE) n. 834/2007 consentendo di adeguare la frequenza dei controlli, tramite

atti delegati, in modo tale che gli operatori con un basso profilo di rischio possano essere sottoposti a ispezioni materiali meno frequenti (a intervalli superiori a un anno) e/o meno esaustive, mentre gli operatori a rischio più elevato siano sottoposti a controlli più mirati.

- Nel considerando 51 si prevede che gli agricoltori debbano prendere idonee misure per prevenire il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati. Nel caso in cui si verifichi una presenza non intenzionale di tali prodotti si prevede che gli Stati membri, previa autorizzazione della Commissione, possano concedere indennizzi per le perdite sostenute in tali casi. Su questo fronte si ritiene però opportuno prevedere la possibilità di rivalersi su chi ha causato il danno in base al principio del "chi inquina paga".

- Si ritiene opportuno prevedere dei limiti che sostanzino la differenza del biologico dall'integrato.

- Per agevolare le aziende in conversione o le nuove biologiche e non penalizzare i trasformatori si dovrebbero prevedere dei limiti massimi di presenza di prodotti-ingredienti in conversione affinché il prodotto finale possa essere certificato comunque come biologico.

- Poiché la certificazione rappresenta uno strumento indispensabile per entrare nella grande distribuzione e per sviluppare l'export, senza dubbio quella di gruppo risulta essere una modalità utile per abbattere i costi eccessivi soprattutto per i piccoli produttori e distributori (che operano, ad esempio, nelle aree montane della Regione); nonostante ciò, la sua formulazione all'interno del regolamento è troppo restrittiva e limitativa.

**B) Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione del parere di cui al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2012, e della formulazione dei documenti delle Camere nell'ambito della partecipazione al dialogo politico con le Istituzioni dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 9 della legge 234/2014.

**C) Dispone** l'invio della presente Risoluzione al Presidente della Regione ai fini di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, della legge 234/2012.

**D) Impegna** la Giunta a informare il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, sul seguito dato alle osservazioni sulla proposta in oggetto e sulle eventuali posizioni assunte dalla Regione a livello europeo e nazionale, con particolare attenzione a quelle assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e sugli ulteriori contributi della Regione al processo decisionale europeo.

**E) Dispone** inoltre l'invio della presente Risoluzione alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni, ai sensi dell'articolo 25 della legge 234/2014 e, al fine di favorire la massima circolazione delle informazioni sulle attività di partecipazione alla fase ascendente, ai parlamentari europei eletti in Friuli Venezia Giulia, al Network sussidiarietà del Comitato delle Regioni e alle Assemblee legislative regionali italiane ed europee e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee regionali europee - CALRE.

*Approvata all'unanimità nella seduta del 14 maggio 2014, ai sensi dell'articolo 170 del regolamento interno.*